



COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 14 del 26/04/2016

COPIA

Oggetto:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

L'anno duemilasedici, addì ventisei del mese di aprile alle ore 17:45 presso la Sala Consiliare - Palazzo Comunale, a seguito di avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, nei modi e nei termini di legge e di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta Straordinaria ed in prima convocazione, alla presenza dei signori:

Nominativo	Pres	Ass	Nominativo	Pres	Ass
ROSSINI CARLO	X		BERRETTONI SIMONE MATTIA	X	
RUGGIANO ANTONINO	X		GIOFFRE' MASSIMILIANO	X	
RANCHICCHIO CLAUDIO	X		CARLETTI DIEGO	X	
PRIMIERI MORENO		X	GUAZZARONI FABRIZIO	X	
PIZZICHINI FLORIANO	X		PARASECOLO PAOLO		X
SERAFINI ANTONIO	X		COLETTI GIOVANNI	X	
VANNINI ANDREA	X		SERAFINI CLAUDIO		X
ALVI FRANCESCO MARIA	X		GIORGI MAURO	X	
ORLANDONI MARCELLO	X				

Totale Presenti: 14

Totale Assenti: 3

La seduta è Pubblica.

Risultato presente il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la presidenza Il Presidente del Consiglio ,
Francesco Maria Alvi.

Partecipa alla seduta, Il Segretario Generale Paola Bastianini.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri:

SERAFINI ANTONIO, CARLETTI DIEGO, COLETTI GIOVANNI

Partecipano gli assessori esterni: .

Pone quindi in discussione l'argomento in oggetto, iscritto all'ordine del giorno.

Il Presidente, su richiesta, dà la parola al Consigliere Ruggiano il quale richiede per i punti all'O.d.G. dal n. 4 e successivi, trattandosi di pratiche collegate al Bilancio di previsione, che siano raddoppiati i tempi di discussione.

Il Presidente chiarisce che per le pratiche prodromiche all'approvazione del Bilancio il Regolamento prevede tempi ordinari di discussione e che così si è fatto anche lo scorso anno.

E' presente in aula la Dr.ssa Maria Rita Scimmi, quale Responsabile del Servizio Tributi, Patrimonio e Farmacia.

Il Presidente, nel procedere alla trattazione del punto iscritto all'Ordine del Giorno, dà la parola al Vice Sindaco Pipistrelli per l'illustrazione della pratica secondo la sotto riportata proposta predisposta dal competente Servizio:

“VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile anche all'imposta unica comunale in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° Gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

DATO ATTO CHE:

- **che** l'art. 174 del D.Lgs. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione relativo ad un periodo triennale;
- **che** con decreto del Ministero dell'interno del 28 ottobre 2015 (G.U. n. 254 del 31 ottobre 2015), è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2016, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- **che** con DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 28/07/2014 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il Regolamento IUC, comprendente, la disciplina dell' IMU, della TASI e della TARI;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28/07/2015 con la quale è stato modificato, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il Regolamento IUC, comprendente, tra l'altro la disciplina dell' IMU e della TARI;

RICHIAMATO in particolare il comma 682 del citato art. 1 della L. 147/2013 il quale stabilisce che: *“con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC”*;

CONSIDERATO, che in seguito alle modifiche apportate dal D.L. 16/2012 alla disciplina dell'IMU, contenuta nell'art.13 del D.L.201/2011 , è venuto meno in quest'ultima il richiamo delle disposizioni riguardanti l'imposta comunale sugli immobili (ICI) contenute nell'art. 59 del D.Lgs 446/97, ed in particolare di quella prevista dalla lettera f) del comma 1 , in base alla quale i comuni potevano prevedere con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

DATO ATTO che l'art. 11 del Regolamento sull'Imposta Unica Comunale Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 28/07/2014 e successive modificazioni ed integrazioni prevede il diritto al rimborso per dichiarata inedificabilità delle aree;

CONSIDERATO che la Legge n. 208 del 24/12/2015 (Legge di stabilità 2016) all'art. 1 comma 10, lettere a) e b), a decorrere dal 01/01/2016, ha disciplinato la modifica del regime di tassazione degli immobili concessi in comodato gratuito a parenti sopprimendo il comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, nel quale veniva prevista l'assimilazione all'abitazione principale, e inserendo una riduzione della base imponibile del 50%;

DATO ATTO che l'art. 18 del Regolamento sull'Imposta Unica Comunale Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 28/07/2014 e successive modificazioni ed integrazioni regola l'assimilazione all'abitazione principale per le unità immobiliari concesse in uno gratuito a parenti non più applicabile dal 01/01/2016;

CONSIDERATO che la legge n. 208 del 24/12/2015 (Legge di stabilità 2016), a decorrere dal 01/01/2016, ha modificato la disciplina della Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI);

RITENUTO, quindi modificare il Regolamento sull'Imposta Unica Comunale (IUC) - al fine di adeguarlo ai limiti della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, abrogando l'art. 11 “AREE DIVENUTE INEDIFICABILI”;

RITENUTO, inoltre, ai sensi all'art. 1 comma 10, lettere a) e b) della Legge n. 208/2015, di modificare il Regolamento sull'Imposta Unica Comunale (IUC) – sostituendo l'art. 18 nel testo integrale di seguito indicato:

“ART. 18 UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI

- 1. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato.*
- 2. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.*

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”;

RITENUTO, infine, ai sensi della Legge n. 208/2015, di modificare il Regolamento sull'Imposta Unica Comunale (IUC) nel modo seguente:

1) sostituendo l'art. 52, nel testo integrale di seguito indicato:

“ART. 52 PRESUPPOSTO E FINALITA’

- 1. Il presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.*
- 2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 59 del presente regolamento.”*

2) aggiungendo all'art. 53, il comma 2-bis, nel testo di seguito indicato:

“ART. 53 SOGGETTI PASSIVI

2-bis. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto, diverso dal titolare del diritto reale, che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la TASI è dovuta solo dal possessore nella percentuale del 70 per cento”

3) sostituendo l'art. 54, comma 1, nel testo di seguito indicato

“ART. 54 IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo comunale per i servizi indivisibili tutti i fabbricati e le aree fabbricabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, così come definiti ai fini IMU.”

4) aggiungendo all'art. 56, il comma 1-bis, nel testo di seguito indicato

“ART. 56 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1-bis. La base imponibile è ridotta del 50 per cento anche per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.”

TENUTO CONTO che non ci sono effetti finanziari negativi sul bilancio 2016 derivanti dalle modifiche sopra indicate;

VISTI altresì:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo e' sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”;*
- - l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013 e modificato dalla Legge 208/2015, il quale stabilisce che: *“a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

VISTI i seguenti pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esistenti agli atti:

- a) Responsabile del servizio Tributi, Patrimonio e Farmacia, in ordine alla regolarità tecnica:
Favorevole;
- b) Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in ordine alla regolarità contabile:
Favorevole;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Si propone di approvare la suddetta proposta"

Dichiarata aperta la discussione, il Presidente dà la parola ai Consiglieri Comunali per gli interventi. Intervengono i Consiglieri: Ruggiano, Berrettoni il quale presenta n. 2 emendamenti di modifiche specifiche ad articoli del Regolamento IUC in discussione, che poi consegnerà in seduta al verbalizzante, così come presenti in atti.

Arriva il Consigliere Parasecolo – Presenti n. 15

Si apre una discussione relativa alla "ricevibilità" o meno degli emendamenti del Consigliere Berrettoni. Il Presidente propone la sospensione della seduta per approfondimenti nel merito.

Escono il Sindaco e il Consigliere Giorgi – Presenti n. 13 consiglieri che all'unanimità approvano la proposta di sospensione della seduta.

Si decide di sospendere la seduta alle ore 18,40

Alle ore 18,50 riprende la seduta e si procede con l'appello, al quale risultano presenti il Sindaco e i seguenti 13 consiglieri: Ruggiano, Ranchicchio, Serafini A., Vannini, Alvi, Orlandoni, Berrettoni, Gioffré, Carletti, Guazzaroni, Parasecolo, Coletti, Giorgi.

Il Segretario Generale su richiesta del Presidente ricorda ai Consiglieri il contenuto dell'art. 49 TUEL e la procedura prevista per gli eventuali emendamenti al Bilancio di previsione, lasciando al Consiglio la decisione nel merito.

Il Consigliere Berrettoni chiede che si proceda ad una valutazione politica degli emendamenti entro il 30 aprile.

Dichiarata aperta la discussione sulla pratica in esame, il Presidente dà la parola ai Consiglieri: Ruggiano, Giorgi e Serafini A. Replica il Vicesindaco Pipistrelli.

Il Presidente dà la parola ai Consiglieri per le dichiarazioni di voto: intervengono i Consiglieri Serafini A.: voto contrario, Ruggiano: voto contrario perché le pratiche vanno votate con il Bilancio, Ranchicchio che annuncia il voto contrario, Vannini che annuncia voto favorevole. Il Consigliere Giorgi chiede la parola, che il Presidente non concede essendo già stata fatta la dichiarazione di voto per il Gruppo Misto, Berrettoni che annuncia la propria astensione in difformità dal proprio gruppo, in quanto non sono stati discussi gli emendamenti da lui presentati.

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta sopra riportata;

Riconosciuta la propria competenza;

Risultando presenti il Sindaco e i seguenti 13 consiglieri: Ruggiano, Ranchicchio, Serafini A., Vannini, Alvi, Orlandoni, Berrettoni, Gioffré, Carletti, Guazzaroni, Parasecolo, Coletti, Giorgi

Con votazione legalmente resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 14

Consiglieri Astenuti: 1 (Berrettoni)

Consiglieri votanti: 13

Voti favorevoli: 9

Voti contrari: 4 (Ruggiano, Ranchicchio, Serafini A., Giorgi)

D E L I B E R A

1. **DI MODIFICARE**, per le motivazioni di cui in premessa, il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), comprendente la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), come segue:

a) l'articolo 11 "AREE DIVENUTE INEDIFICABILI" è abrogato,

b) l'articolo 18, ai sensi del comma 10 lettera a) e b) dell'art. 1 della Legge 208/2015, viene sostituito integralmente nel testo come di seguito indicato:

"ART. 18 UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI

1. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato.

2. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23";

c) l'articolo 52, viene sostituito nel testo integrale di seguito indicato

"ART. 52 PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Il presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 59 del presente regolamento."

d) aggiungendo all'art. 53, il comma 2-bis, nel testo di seguito indicato:

"ART. 53 SOGGETTI PASSIVI

2-bis. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto, diversodal titolare del diritto reale, che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, la TASI è dovuta solo dal possessore nella percentuale del 70 per cento"

e) il comma 1 dell'articolo 54 viene sostituito nel testo di seguito indicato:

"ART. 54 IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo comunale per i servizi indivisibili tutti i fabbricati e le aree fabbricabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, così come definiti ai fini IMU."

e) all'articolo 56 viene aggiunto il comma 1-bis, nel testo di seguito indicato:

"ART. 56 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1-bis. La base imponibile e' ridotta del 50 per cento anche per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23."

2) DI DARE ATTO che, a norma delle disposizioni citate in premessa, le modifiche sopra indicate entrano in vigore il 1° gennaio 2016;

3) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Risultando presenti il Sindaco e i seguenti 13 consiglieri: Ruggiano, Ranchicchio, Serafini A., Vannini, Alvi, Orlandoni, Berrettoni, Gioffré, Carletti, Guazzaroni, Parasecolo, Coletti, Giorgi
Con votazione legalmente resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti: 14

Consiglieri Astenuti: 1 (Berrettoni)

Consiglieri votanti: 13

Voti favorevoli: 9

Voti contrari: 4 (Ruggiano, Ranchicchio, Serafini A., Giorgi)

DELIBERA

DI DICHIARARE, con votazione separata la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000

Escono i Consiglieri Giorgi e Vannini – Presenti n. 12

Si passa alla trattazione del successivo punto posto all'O.d.G.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente del Consiglio
F.to Francesco Maria Alvi

Il Segretario Generale
F.to Paola Bastianini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Todi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Todi, 16/05/2016

Il Funzionario Responsabile
Simonetta Berti Nulli



Comune di Todi
Provincia di Todi

PARERE TECNICO

Proposta di Consiglio n° 19 del 07/04/2016

Oggetto:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

Parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:

Parere Favorevole

Osservazioni:

Li, 07/04/2016

Il Responsabile del Servizio
SCIMMI MARIA RITA / ArubaPEC S.p.A.

Documento Firmato Digitalmente



Comune di Todi
Provincia di Todi

PARERE CONTABILE

Proposta di Consiglio n° 19 del 07/04/2016

Oggetto:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Esito Parere:

Parere Favorevole

Osservazioni:

Lì, 07/04/2016

Il Responsabile del Servizio
Fausto Marchetti / INFOCERT SPA

Documento Firmato Digitalmente



COMUNE DI TODI
PROVINCIA DI PERUGIA

h. pubbl 830

ATTESTAZIONE PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Delibera di Consiglio n° 14 del 26/04/2016

Oggetto Delibera:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Viene pubblicata all'Albo on-line sul sito istituzionale dal comune il giorno 12/05/2016 per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1).

ATTESTA

⇒ che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile e diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

Li, 12/05/2016

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
BERTI NULLI SIMONETTA / POSTECOM
S.P.A.